

position de l'honorable Michelini, et je m'en remets à ce que la Chambre, dans sa sagesse, croira plus convenable.

MICHELINI. Il mio emendamento tende ad imporre direttamente ai passeggeri ed agli uomini dell'equipaggio l'obbligo di consegnare le lettere; laddove il progetto della Commissione imporrebbe quest'obbligo a una persona che non può eseguirlo, perchè i passeggeri e gli uomini dell'equipaggio non sono tenuti a consegnare le loro lettere nè al capitano, nè all'ufficio, nè ad altri, non essendo loro imposta dalla legge una tale obbligazione.

DEMARIA. Non ci è dubbio che la responsabilità più è divisa meno essa è efficace; quindi è che la Commissione vorrebbe imporre al capitano ed al patrono di un bastimento non solo la responsabilità del fatto proprio, ma eziandio di coloro che ne formano l'equipaggio, nel modo stesso che la responsabilità della compilazione di un giornale si concentra sopra il gerente.

Si sa che appena approdato il bastimento, molti sfuggono alla vigilanza. Se invece la legge impone la responsabilità dei fatti loro ai capitani o patroni, questi prenderanno le loro precauzioni perchè tutte le lettere portate dal loro bastimento non isfuggano all'ispezione. Siccome questa ispezione è importante non solo nell'interesse dell'amministrazione, ma anche in quello della sanità pubblica che vuol essere efficacemente tutelata, così la Commissione persiste a credere che la sua redazione sia da preferire a quella dell'onorevole deputato Michelini.

SOLAROLI. Darò una breve spiegazione circa quanto si pratica dai bastimenti inglesi quando arrivano dall'estero.

Generalmente il capitano espone all'albero mastro di poppa una cassetta, dove vi è scritto: *cassa delle lettere della posta*; il passeggero vede a quel modo che vi deve consegnare le sue lettere. Se il capitano non espone questa cassetta, non sarà più il passeggero imputabile se gli si trovano addosso lettere, mentre esso potrà dire: il capitano non ha messa fuori la cassetta, e allora il capitano è punito secondo la legge. Ma se il capitano dice: io ho esposto la cassetta; allora il passeggero, o quello dell'equipaggio che non avrà consegnate le sue lettere, sarà egli responsabile dell'abuso che ha fatto delle lettere di cui è latore.

MICHELINI. Rispondo al deputato Demaria, che i passeggeri possono sfuggire al capitano, come lo possono alla polizia locale.

Se poi si volesse adottare il sistema che accennava il generale Solaroli, allora bisognerebbe imporlo per legge.

Ripeto che la legge, quale è redatta, imponendo l'obbligo della consegna al capitano e al patrono del bastimento, ma non ai passeggeri ed agli uomini dell'equipaggio, il capitano non avrebbe modo di farsi da loro consegnare le lettere.

ELENA. L'onorevole relatore dichiarava che la Commissione non aveva creduto opportuno d'inserire questa obbligazione, perchè il Governo medesimo non l'aveva creduta necessaria: ma dacchè il commissario regio manifesta l'intenzione che avrebbe il Governo di tenere responsabile il capitano, io mi oppongo.

Infatti io domando come al dì d'oggi, quando un bastimento, i piroscafi, per esempio, spesse fiate accolgono da cento a cento cinquanta passeggeri, come il capitano possa rendersi responsabile di ciò che i medesimi potrebbero portare in tasca? Sarebbe mestieri, per così dire, che egli frugasse nelle tasche di queste persone, e nascerebbe una diffidenza e mali umori tra i passeggeri ed il capitano, che potrebbero produrre funeste conseguenze. Se fosse in vigore il sistema adottato dal signor Solaroli, allora i passeggeri sarebbero con-

sci del loro obbligo, e se fallissero ne porterebbero essi la pena; ma, secondo il nostro sistema attuale, non può il capitano essere responsabile di tutti gli atti che possono esser commessi dai medesimi. Io credo quindi che sarebbe d'uopo, o seguire il sistema accennato dal signor Solaroli, oppure adottare l'emendamento Michelini.

PRESIDENTE. Il signor Solaroli non ha formulato alcun emendamento.

BOLAD. La responsabilità del capitano non si estende al di là di ciò che riguarda la propria persona, nè può, nè deve risponderne del fatto dei propri marinari, e molto meno dei suoi passeggeri. Voto quindi per l'emendamento del deputato Michelini.

MICHELINI. Io persisto nel mio emendamento.

SOLAROLI. Io faccio osservare che se viene imposto al capitano l'obbligo di tener questa cassetta a bordo, ogni difficoltà è superata. Si potrebbe quindi ordinare che i capitani al loro arrivo, prima di entrare in porto, fossero tenuti a far collocare la detta cassetta in un luogo fisso del bastimento.

PRESIDENTE. Vi è la proposta del signor Michelini, giusta la quale l'articolo sarebbe redatto in questo modo:

« I capitani o patroni di bastimento, sì nazionali che esteri, i quali approdano a qualunque parte degli Stati, come pure gli uomini dell'equipaggio ed i passeggeri, debbono consegnare insieme ai giornali, gazzette ed altre opere e pieghi portati da essi all'ufficio di sanità locale più vicino al luogo d'approdo, ecc. »

Pongo ai voti la proposta del signor Michelini.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Leggo ora l'intero articolo emendato:

« I capitani o patroni di bastimento sì nazionali che esteri, i quali approdano a qualunque parte degli Stati, come pure gli uomini dell'equipaggio ed i passeggeri, debbono consegnare insieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche di cui all'articolo 2, tutte le lettere e pieghi portati da essi all'ufficio di sanità locale, se vi è, ed in difetto a quello più vicino al luogo d'approdo. Il quale ufficio, eseguite le operazioni sanitarie, trasmette le dette lettere, pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche all'ufficio di posta locale, eccettuata quelle di cui ai numeri 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5, le quali saranno restituite ai rispettivi latore. »

Metto ai voti l'articolo 5 così redatto.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Gli uffiziali delle poste debbono vigilare per iscoprire il trasporto clandestino delle lettere e pieghi, dei giornali e gazzette ed altre opere periodiche di cui al preaccennato articolo 2 ed accertare i relativi reati.

« Queste obbligazioni corrono pure agli agenti di polizia e di gabelle, i quali debbono inoltre aderire agli inviti che a tale riguardo loro fossero fatti dagli uffiziali delle poste. »

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Gli uffiziali ed agenti, di cui negli articoli precedenti, sono autorizzati a fare insieme o separatamente delle visite e perquisizioni sopra le vetture periodiche e gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaiuoli e marinai, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste. »

SAULI F., relatore. Mi pare che bisognerebbe modificare quest'articolo come segue:

Invece di dire: *gli uffiziali ed agenti di cui negli articoli*